



*Tribunale Civile di Genova*  
*Sezione Impresa*

**Il Presidente della sezione**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/07/2021, osserva quanto segue.

La ricorrente Società Alfa espone:

- di essere socia per una quota del 45% nella Beta s.p.a., di cui è socia di maggioranza (per il restante 55%) Gamma s.r.l. esercitante sulla partecipata attività di direzione e coordinamento;
- che amministratore unico di Beta s.p.a. è il sig. Tizio, il quale riveste pure la carica di socio ed amministratore della controllante Gamma s.r.l.
- di avere promosso nel corso del 2020 un giudizio arbitrale, nel quale aveva formulato:
  1. in via principale, una domanda ex art. 2497, comma 1°, c.c. nei confronti di Gamma s.r.l. (per abuso di direzione e coordinamento);
  2. in via concorrente, una domanda ex art. 2497, comma 2°, c.c. nei confronti del sig. Tizio (per concorso nei fatti lesivi di direzione e coordinamento);
  3. in via subordinata, una domanda ex art. 2393-bis c.c. nei confronti sempre del sig. Tizio (per mala gestio quale amministratore di Beta s.p.a.), con la chiamata, ai sensi dell'art. 2393-bis cpc, della Beta s.p.a.
- che ai fini della sua partecipazione al giudizio nella causa di cui sub (3) la Beta s.p.a. doveva essere dotata di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cpc, essendo sussistente "un marcato iato tra gli interessi concreti della società (fare luce sulla condotta dell'amministratore e ottenere da questi il risarcimento) e dell'amministratore convenuto (andare esente da responsabilità personale)."

Il ricorso merita accoglimento.

Benchè esperita in via surrogatoria dal socio, l'azione di cui agli artt. 2393 e 2393-bis cpc è una azione sociale, volta a fare valere in giudizio i fatti lesivi compiuti dagli amministratori in danno della società: quest'ultima, anche quando è chiamata in giudizio, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 2393-bis cpc, assume perciò una posizione processuale del tutto antitetica con quella dell'amministratore convenuto. Evidente è quindi la situazione di conflitto di interessi in

cui versa l'amministratore nel momento di rappresentare in giudizio la società asseritamene danneggiata dal suo operato.

Questo principio del resto non è neppure contestato dei resistenti, che eccepiscono piuttosto:

- il difetto di interesse della ricorrente "che avrebbe ben potuto proporre questa istanza in sede di avvio del procedimento arbitrale": l'argomento non è condivisibile, perchè nessuna norma sanziona di inammissibilità l'eventuale tardività dell'iniziativa per la nomina del curatore, necessaria per una valida prosecuzione del giudizio di merito;
- il fatto che l'amministratore convenuto avrebbe "sempre operato nell'interesse della Beta ", e che le domande avanzate nel giudizio arbitrale sarebbero affette da "palese strumentalità ed infondatezza": la questione, in tutta evidenza, riguarda il merito della causa, non la sussistenza di un conflitto di interessi;
- il fatto che la istanza di nomina del curatore speciale si riferisca esplicitamente ad una domanda di merito presentata in via subordinata. Ciò denoterebbe "la mancanza di un attuale interesse alla nomina di un curatore speciale rispetto a una domanda subordinata ex art. 2393-bis c.c. che, in quanto tale, può essere presa in considerazione nel procedimento di merito esclusivamente a fronte della ritenuta infondatezza della domanda principale". Anche questo argomento non è condivisibile: il fatto che la domanda sia subordinata fa sì che il giudice debba prenderla in esame solo nel caso del rigetto della domanda principale, ma non toglie che tutta l'attività processuale in nome della chiamata in causa debba essere svolta *immediatamente*, ed abbia pertanto carattere di attualità.

Nulla sulle spese, posto che la opposizione dei resistenti non ha comunque dato luogo per la ricorrente allo svolgimento di attività processuale superiore a quella pertinente alla natura di volontaria giurisdizione del presente procedimento.

**P.q.m.**

In accoglimento del ricorso, nomina l'avv. Caio curatore speciale della Beta s.p.a. in relazione al giudizio arbitrale di cui in motivazione.

Manda alla cancelleria di effettuare le comunicazioni.

Così deciso in data 23/07/2021

Il Presidente  
Dott. Mario Tuttobene